

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1545

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASATI, AIARDI, AMALFITANO, ANDREOLI, ANSELMI, ANTONUCCI, ARMEL-
LIN, AZZARO, BALESTRACCI, BARUFFI, BIANCHI, BORRA, BORRI, CACCIA,
CAFARELLI, CASINI CARLO, CASTAGNETTI PIERLUIGI, CIAFFI, CILIBERTI,
COLONI, CORSI, COSTA SILVIA, CRESCENZI, CURSI, D'ANGELO, DUCE, FER-
RARI BRUNO, FERRARI WILMO, FRASSON, FRONZA CREPAZ, FUMAGALLI CA-
RULLI, GELPI, LAMORTE, LATTERI, LIA, LUCCHESI, MAZZUCONI, MELELEO,
MENSORIO, MICHELI, NAPOLI, NICOTRA, ORSINI BRUNO, PAGANELLI, PA-
TRIA, PERANI, PERRONE, PIREDDA, PORTATADINO, QUARTA, RABINO, RAVA-
SIO, RIGHI, RIGGIO, RINALDI, ROJCH, ROSSI, RUSSO RAFFAELE, SANESE,
SANGALLI, SARETTA, SAVIO, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, TANCREDI,
TASSONE, TEALDI, TORCHIO, VAIRO, VITI, ZAMPIERI, ZANIBONI, ZOLLA,
ZOPPI, ZOSO, ZUECH

Presentata il 24 settembre 1987

Nuove norme sull'ordinamento della professione di ragioniere commercialista

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di un nuovo ordinamento professionale dei ragionieri e periti commerciali è dettata dall'esigenza di adeguamento della norma alle condizioni politiche e sociali del nostro paese, mutate rispetto alla data del vigente ordinamento (1953).

Nel pieno rispetto delle leggi generali che regolano le professioni intellettuali (decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 e articolo 2222 e seguenti del codice civile) e senza discostarsi dalla sostanza dei progetti di legge in materia, presentati nella VII legislatura (progetto Balzamo-Savoldi), la presente proposta di legge, già presentata nella VIII e nella IX legislatura e deca-

duta per lo scioglimento anticipato delle Camere, intende apportare alcune innovazioni all'attuale ordinamento, non sovvertrici, ma tese a sopperirne le carenze manifestatesi nel corso degli anni.

Dette innovazioni si sono inoltre rese già da tempo indispensabili in relazione all'evolversi delle legislazioni europee sulle libere professioni, al diritto di libero stabilimento ed esercizio delle attività professionali nell'ambito della Comunità economica europea e agli studi in corso sulla qualificazione ed esercizio dell'attività professionale in materia economico-contabile-finanziaria.

I criteri ispiratori della presente proposta trovano la loro profonda ragione in

una avvertita esigenza di maggiore democratizzazione ed articolazione delle strutture organiche e dei relativi metodi elettorali.

La proposta è suddivisa in undici capi:

- 1) Titolo, oggetto ed esercizio della professione;
- 2) Collegi dei ragionieri commercialisti;
- 3) Consigli regionali dei ragionieri commercialisti;
- 4) Consiglio nazionale;
- 5) Albi ed elenchi. Condizioni per esservi iscritti;
- 6) Pratica ed esame di abilitazione;
- 7) Cancellazione dall'Albo o dall'elenco. Procedimento disciplinare;
- 8) Onorari, indennità e spese;
- 9) Disposizioni generali;
- 10) Disposizioni transitorie;
- 11) Disposizioni finali.

Il capo primo comprende sei articoli e, con maggiore precisione rispetto all'attuale ordinamento, determina la sfera delle competenze tecniche del ragioniere commercialista.

All'articolo 1 è evidenziata una migliore definizione del titolo per esercitare la professione libera accentuandone la professionalità e il controllo della stessa.

Alla denominazione scolastica e perciò limitativa di ragioniere e perito commerciale (usata nell'ordinamento del 1953), viene sostituita la denominazione professionale di « ragioniere commercialista » ormai entrata nell'uso comune per designare il libero professionista che opera nei campi contabile-economico-finanziario che investono tutte le problematiche dell'azienda.

Al ragioniere commercialista è fatto obbligo, al fine di assumere il titolo o di esercitare la professione, di essere iscritto all'albo professionale, pena la violazione degli articoli 498 e 348 del codice penale.

All'articolo 2 è resa più chiara la specificazione delle funzioni professionali. Per quanto alle esclusive richieste occorre sottolineare che non si tratta di richiedere nuove funzioni e di instaurare barriere corporativistiche. Nell'interesse pubblico tutelato dalle particolari garanzie e controlli che il codice civile ha determinato per l'esercizio delle libere professioni è necessario che questa tutela sia protetta dalla esclusività di esercizio riservato alla professione.

Quella del ragioniere commercialista (con quella del dottore commercialista) è l'unica in Italia non assistita da alcuna esclusiva. Dagli ingegneri ai medici ai geometri alle levatrici; in ogni caso, l'autorizzazione ad esercitare una determinata funzione professionale è attribuita in esclusiva a quelle e non ad altre professioni.

In mancanza di ciò l'abusivismo è fonte di anarchia e danno per la fede e l'interesse pubblico.

L'articolo 3 regola il fenomeno dell'abusivismo: fenomeno largamente diffuso e sempre più dilagante, rinviando, per l'aspetto penale, alle relative norme (articoli 348 e 498 del codice penale).

La norma di legge penale generale è completata con la norma inserita nella legge speciale tributaria.

L'articolo 4 determina con maggiore esattezza i casi di incompatibilità, onde evitare il frequente ripetersi di iscrizioni all'albo non legittime per la contemporanea esistenza di altri *status* giuridici e non conciliabili con la titolarità e l'esercizio dell'attività professionale del ragioniere libero professionista.

All'articolo 5 è prevista la regolamentazione del segreto professionale, con un richiamo all'articolo 351 del codice di procedura penale. Viene inoltre introdotto l'istituto del « curatore agli atti » già presente nell'ordinamento degli avvocati con evidente vantaggio dell'interesse pubblico e dei terzi.

L'articolo 6 (vigilanza) nulla innova rispetto all'articolo 5 dell'ordinamento vigente.

Il capo secondo comprende diciassette articoli.

L'articolo 7 stabilisce un minimo inderogabile rispetto al numero necessario per la legittima costituzione di un collegio circoscrizionale (venti ragionieri) precisandone, con apposito comma, la natura giuridica di ente di diritto pubblico.

Più dettagliate prescrizioni sono previste anche per la costituzione di nuovi collegi circoscrizionali.

Poco, sostanzialmente, innovano, rispetto all'attuale ordinamento gli articoli seguenti, dall'otto al ventitré, riguardo alla composizione del consiglio del collegio ed alla eleggibilità dei consiglieri; alle cariche del consiglio; alle attribuzioni del presidente e del consiglio stesso (alle sue attribuzioni è aggiunta la tenuta del registro dei praticanti); alla durata delle elezioni; allo svolgimento delle riunioni consiliari; alla decadenza della carica di consigliere; alla delegazione del collegio presso le autorità amministrative e giudiziarie; alla sostituzione dei consiglieri (è previsto un automatismo attraverso la nomina del primo dei non eletti contrariamente al vigente ordinamento); al collegio dei revisori dei conti (è prevista l'obbligatorietà del collegio dei revisori per ogni collegio circoscrizionale, contrariamente al vigente ordinamento che contempla tale obbligo solo per i collegi con più di cento iscritti); all'assemblea del collegio (è mantenuta la distinzione tra assemblea in seduta elettorale e assemblea per l'approvazione del bilancio e di altri argomenti di ordinaria e straordinaria amministrazione); alle modalità per l'elezione dei consigli; agli scrutini dei voti ed all'attribuzione dei seggi; ai reclami contro i risultati delle elezioni.

L'articolo 15 perfeziona il sistema delle comunicazioni alla pubblica autorità.

Gli articoli 17-20 introducono una norma a carattere funzionale interno.

All'articolo 21 la nuova formulazione delle norme di votazione su basi proporzionali tende ad evitare la paralisi nel funzionamento conseguente alla necessità di indire consecutive votazioni allorché con il vecchio sistema, non era

raggiunta la maggioranza assoluta dei voti. L'introduzione del sistema delle liste, consentirà nel rispetto dei diritti delle minoranze, un più rapido svolgimento delle operazioni di voto specie nei grandi collegi.

All'articolo 22 in aderenza ai suggerimenti pratici pervenuti dai collegi sono state disciplinate le operazioni per le votazioni dei consigli dei collegi stessi.

All'articolo 23 l'uso del termine « perentorio » vale ad evitare alla norma ogni incertezza.

Il capo terzo introduce una novità di notevole rilievo, onde adeguare la previsione legislativa alla realtà politica di fatto e di diritto dell'ente regione: l'istituzione dei collegi regionali.

In cinque articoli, dal 24 al 28, ne fissa la sede e disciplina la composizione, ne prevede le cariche rappresentative ed esecutive, ne definisce le attribuzioni (dalla rappresentanza presso le autorità regionali alla cura dell'organizzazione, per conto del consiglio nazionale, degli esami di abilitazione dei candidati dei collegi della regione; dalla promozione della costituzione di organismi speciali per la tutela degli interessi degli iscritti al coordinamento dell'attività dei collegi per la preparazione dei praticanti e l'aggiornamento professionale degli iscritti medesimi).

Il capo quarto comprende sette articoli e nella sostanza ricalca il titolo terzo del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, che costituisce l'attuale ordinamento, riguardo al consiglio nazionale.

Le modifiche più rilevanti toccano una più precisa definizione della natura giuridica di ente di diritto pubblico del consiglio nazionale; la necessità di una votazione supplementare da parte del collegio rappresentato in caso di non accettazione da parte di un candidato eletto, contrariamente all'ordinamento vigente che prevede l'elezione del primo non eletto nella graduatoria nazionale; la rieleggibilità dei consiglieri nazionali per non più di un triennio consecutivo.

Riguardo alle attribuzioni del consiglio nazionale vengono confermate tutte quelle previste nell'ordinamento attuale e vengono aggiunte quelle riguardanti il potere di deliberare in materia di onorari, indennità e spese; di indire congressi nazionali di interesse professionale e culturale; di promuovere e curare studi, iniziative e pubblicazioni su argomenti sempre di interesse professionale; di agire per la soluzione delle questioni concernenti gli interessi morali, culturali e professionali della categoria.

Il capo quinto contiene innovazioni di non grande rilievo rispetto al titolo quarto del citato decreto del Presidente della Repubblica 1068 del 1953.

Esse sono: all'articolo 36 l'indicazione della sede dello studio professionale tra le notizie riguardanti gli iscritti che debbono essere contenute nell'albo; la revisione degli albi entro il primo bimestre (e non trimestre) di ogni anno; la possibilità per il consiglio del collegio di assumere informazioni dall'autorità giudiziaria e da altre pubbliche amministrazioni prima di procedere alla iscrizione nonché la facoltà di richiedere il certificato del casellario giudiziario; all'articolo 39 l'obbligo per il richiedente di dichiarare di non trovarsi in nessuno dei casi di incompatibilità previsti all'articolo 4 del presente provvedimento, l'obbligo per il richiedente di corredare la domanda, inoltrata presso il collegio dove intende trasferirsi, di un nulla osta da parte del consiglio del collegio di provenienza.

Il capo sesto è totalmente innovativo rispetto all'ordinamento vigente, il quale, per la materia in questione (pratica ed esami di abilitazione) rinvia alla legge 15 luglio 1906, n. 327 (sull'esercizio della professione di ragioniere) e relativo decreto di attuazione.

Per quanto riguarda la pratica, l'articolo 41 precisa che l'ammissione ad essa non può essere consentita in caso di mancanza di uno dei requisiti prescritti dall'articolo 38 del presente provvedimento o in caso di presenza di casi di incompati-

bilità previsti dagli articoli 4 e 31; la pratica inoltre deve essere continuativa mentre è prevista la sottomissione disciplinare del praticante al potere del consiglio del collegio, l'obbligo per lui di risiedere nella circoscrizione del collegio presso il quale è iscritto e la frequenza ai corsi eventualmente istituiti dal collegio; per i ragionieri già professionisti è previsto il dovere morale di accogliere nei loro studi gli aspiranti alla pratica nonché il rilascio del certificato che attesti la frequenza del praticante allo studio.

Per gli esami, onde garantirne la serietà, l'articolo 42 contiene previsioni riguardo alla sede, alla composizione delle commissioni, alla materia delle prove scritte ed orali; il settimo comma tende ad evitare che il mancato inizio ed esercizio della professione susseguente alla abilitazione conseguita svuoti di ogni significato la pratica stessa qualora la professione venisse iniziata in un tempo successivo ai due anni dall'ottenuta abilitazione.

L'articolo 43 prevede l'inammissibilità del candidato dopo che siano trascorsi due anni dalla conclusione della pratica e dal rilascio del relativo certificato di frequenza; l'articolo 45 riconosce il valore giuridico di esame di Stato all'esame di abilitazione. L'elevazione a tre anni del periodo del praticantato viene a colmare la grave lacuna della limitata formazione scolastica, in pauroso ritardo specie nell'uso delle moderne tecnologie.

La iscrizione del praticante nell'elenco speciale dopo il superamento di una prova interna al compimento del primo anno di pratica e la possibilità dello svolgimento di una — sia pur limitata — libera attività professionale sembra risolvere il problema di poter accedere alla libera professione anche ai meno provveduti di mezzi.

Ciò consentirà nel più breve tempo la formazione di posti di lavoro qualificati a disposizione dei giovani. Lo svolgimento di attività specializzate favorirà poi l'inserimento dei giovani professionisti nei nuovi studi associati che la pratica mondiale ed europea in particolare ha già affermato.

Il capo settimo nulla innova rispetto al titolo quinto del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953 e contiene tredici articoli.

L'articolo 46 disciplina la cancellazione dall'albo o dall'elenco; l'articolo 47 la responsabilità disciplinare degli iscritti nell'albo o nell'elenco speciale unitamente all'azione disciplinare; l'articolo 48 le pene disciplinari; l'articolo 49 la censura; l'articolo 50 i casi di sospensione; l'articolo 51 i casi di radiazione; l'articolo 52 i rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio penale; l'articolo 53 l'istruttoria nel procedimento disciplinare; l'articolo 54 la ricusazione e l'astensione; l'articolo 55 la notificazione delle deliberazioni; l'articolo 56 il ricorso al consiglio nazionale; l'articolo 57 la riammissione dei radiati; l'articolo 58 la prescrizione dell'azione disciplinare.

Il capo ottavo comprende tre articoli, nel primo dei quali, il 59, viene ribadito con determinazione il concetto del ragioniere professionista quale lavoratore autonomo, il cui compenso deve essere determinato tenendo conto dell'articolo 36 della Costituzione e viene introdotto il criterio dell'indice di svalutazione monetaria calcolato dall'Istituto centrale di statistica per la determinazione delle tariffe.

Per la fissazione dei compensi per le singole prestazioni professionali e per il deposito dei documenti presso il consiglio del collegio nulla è innovato rispetto agli articoli 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068.

Il capo nono comprende due articoli, di cui il primo, il 62, relativo alle notificazioni e comunicazioni e l'altro, il 63, relativo alla riscossione dei tributi, in cui viene precisato che il contributo dovuto dagli iscritti al consiglio nazionale viene riscosso dai collegi locali, con la previsione delle possibilità di riscossione mediante ruoli annuali compilati dal consiglio e resi esecutivi dalla Intendenza di finanza.

Il capo decimo, composto di quattro articoli, regola il passaggio dall'attuale al nuovo ordinamento, e riguarda i diritti acquisiti; la scadenza dei consigli dei collegi, dei revisori dei conti e del consiglio nazionale; le norme di attuazione; la tariffa professionale.

Il capo undicesimo, infine, contiene un unico articolo, nel quale è prevista in linea particolare l'abrogazione della legge 15 luglio 1906, n. 327, nonché del regio decreto 9 dicembre 1906, n. 715 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

TITOLO, OGGETTO ED ESERCIZIO
DELLA PROFESSIONE

ART. 1.

(Titolo professionale).

1. Il titolo di ragioniere commercialista spetta esclusivamente ai ragionieri e periti commerciali che in possesso dei requisiti di cui alla presente legge abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo ed esercitino la professione.

2. Gli iscritti all'albo professionale possono esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato fermo restando l'obbligo della iscrizione in un solo albo.

ART. 2.

(Oggetto della professione).

1. Al ragioniere commercialista è riconosciuta specifica competenza tecnica in tema di ragioneria ed economia aziendale pubblica e privata e specificatamente in materie contabili, economiche, commerciali, finanziarie, amministrative, tributarie.

2. In particolare formano oggetto della professione le seguenti attività:

a) l'organizzazione, l'amministrazione e la liquidazione di imprese, di aziende e di enti;

b) la costituzione, la trasformazione, la fusione anche per concentrazione, lo scioglimento e la liquidazione di società commerciali e di enti;

c) la formazione dei piani contabili e dei bilanci delle imprese, delle società commerciali e degli enti di cui alla let-

tera b), le indagini sulla relativa contabilità;

d) la revisione e la certificazione volontaria ed obbligatoria dei bilanci, e ogni altro tipo di ispezione, revisione e controllo contabile e amministrativo;

e) l'amministrazione, la sistemazione, la liquidazione e la divisione di patrimoni, di eredità e di singoli beni, la formazione dei piani di liquidazione nei giudizi di graduazione nonché la funzione di curatore dell'inabilitato, di tutore e di curatore dell'incapace e dell'assente e le funzioni di curatore nelle eredità giacenti;

f) la custodia e la conservazione di aziende commerciali, di patrimoni, di diritti e di beni quale che sia il loro stato giuridico, nonché le funzioni di sequestrario giudiziale;

g) le ispezioni, le revisioni amministrative e contabili, le perizie, le consulenze tecniche ed i motivati pareri;

h) la valutazione di aziende commerciali, di patrimoni, di beni o di diritti, anche per le operazioni finanziarie e anche quando svolte nell'interesse e per incarico di pubbliche amministrazioni;

i) la programmazione ed i piani di sviluppo nazionali e regionali; la consulenza finanziaria e l'assistenza in materia di finanziamenti e contributi agevolativi;

l) i regolamenti e le liquidazioni di avarie marittime ed aeree e di danni in genere;

m) i concordati stragiudiziali e le cessioni dei beni ai creditori; le cessioni dei beni ed il mandato a liquidare e ad ogni relativa consulenza ed assistenza al debitore;

n) le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore nelle procedure concorsuali, di commissario governativo delle società cooperative e di amministratore e liquidatore giudiziario delle società;

o) la consulenza e l'assistenza nelle procedure di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa e in ogni altra sistemazione liberatoria del debitore;

p) la funzione di sindaco e di revisore dei conti nonché la presidenza dei collegi dei sindaci o dei revisori dei conti delle società commerciali ed enti anche a partecipazione statale;

q) la funzione di segretario delle assemblee straordinarie delle società di capitale di cui all'articolo 2375 del codice civile fatti salvi gli eventuali requisiti formali richiesti dalla particolare natura dell'atto posto in essere con il verbale;

r) la consulenza, l'assistenza, la rappresentanza ed il patrocinio in materia contabile, economica, commerciale, amministrativa e tributaria;

s) la consulenza, l'assistenza nella trattazione, la redazione degli atti relativi in materia tecnico-contrattuale e l'assistenza alle stipulazioni;

t) gli arbitrati rituali e irrituali, le composizioni amichevoli e le transazioni;

u) la consulenza, l'assistenza ed il patrocinio in materia di lavoro ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12;

v) l'autentica degli estratti delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie e in materia di lavoro quali mezzi di prova scritta ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile.

3. Le funzioni professionali di cui al presente ordinamento possono essere esercitate soltanto dai ragionieri commercialisti o da quelle altre categorie di liberi professionisti cui siano espressamente riservate dalle leggi.

4. L'autorità giudiziaria e le pubbliche amministrazioni debbono affidare gli incarichi relativi alle attività di cui al presente articolo ai ragionieri commercialisti, nonché alle citate altre categorie professionali, nei limiti di cui al comma 3,

salvo nei casi in cui debbano essere espletati, per legge, da propri dipendenti.

5. Se l'incarico viene affidato a persone diverse da quelle professionali sopra indicate, il provvedimento di nomina deve precisare i motivi di particolare scelta.

6. Sono di esclusiva competenza del ragioniere commercialista, salva la riserva di cui al comma 3:

a) la presidenza dei collegi sindacali di società soggette per legge a certificazione dei propri bilanci, sempreché lo stesso sia in possesso del requisito precisato dall'articolo 2398 del codice civile;

b) la valutazione, la sistemazione, la ristrutturazione, la conversione e la liquidazione di aziende quando disposta da enti pubblici;

c) le funzioni di commissario giudiziale nelle procedure di amministrazione controllata e di concordato preventivo; nonché di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;

d) le funzioni di curatore dell'eredità giacente e dei beni degli interdetti, inabilitati, minori ed assenti;

e) le funzioni di ispettore ed amministratore giudiziario, nei casi previsti dall'articolo 2409 del codice civile;

f) le funzioni di revisione e certificazione; le funzioni di liquidatore dei beni ceduti ai creditori nelle procedure di concordato preventivo;

g) le funzioni di liquidatore di società nei casi di nomina da parte dell'autorità giudiziaria ed amministrativa;

h) la certificazione e la autenticazione delle firme dei soggetti di imposta su ogni dichiarazione, denuncia e comunicazione fiscale nonché dei documenti allegati alle stesse e di ogni atto dei rapporti tra contribuenti e fisco.

7. Le attribuzioni di cui al presente articolo non pregiudicano l'esercizio di ogni altra attività libera professionale.

ART. 3.

(Abuso del titolo o dell'esercizio professionale).

1. L'uso abusivo del titolo di « ragioniere commercialista » o l'esercizio delle attività professionali di cui agli articoli 1 e 2 da parte di chi non ne abbia titolo, sono puniti rispettivamente a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale nonché delle leggi in materia tributaria e amministrativa salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

ART. 4.

(Incompatibilità).

1. L'esercizio della professione di ragioniere commercialista è incompatibile con ogni altra attività che dia luogo a rapporto di lavoro subordinato e non consenta l'impiego del tempo pieno e particolarmente:

a) con la qualità di ministro di qualsiasi culto;

b) con l'esercizio in nome proprio del commercio e di ogni altra attività di cui all'articolo 2195 del codice civile nonché con l'esercizio delle attività di rappresentante, di mediatore ed ausiliario di commercio, di agente di cambio, di agente di assicurazioni, di appaltatore di servizio pubblico, di esattore di pubblici tributi e di incaricato di gestioni esattoriali;

c) con la qualifica di impiegato dello Stato, di regioni, province e comuni e di qualsiasi ente, istituto di amministrazione pubblica centrale e periferica fatta eccezione per i docenti di università e di altri istituti d'istruzione;

d) con la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società di qualsiasi forma e oggetto eccezione fatta per le società e associazioni tra professionisti.

ART. 5.

(Segreto professionale).

1. I ragionieri commercialisti hanno l'obbligo del segreto professionale.

2. Essi non possono, senza autorizzazione del cliente, essere obbligati in alcuna sede giudiziale, amministrativa o arbitrale, a deporre su ciò che sia stato loro confidato o sia pervenuto a loro conoscenza per ragioni del loro ufficio o della loro professione, e ad esibire od a lasciare ispezionare i documenti ed i fascicoli ad essi affidati per le stesse ragioni. Si osservano in ogni caso gli articoli 249 del codice di procedura civile e 342 e 351 del codice di procedura penale.

3. Nel caso di morte o impedimento sostanziale di esercizio dell'attività professionale da parte del ragioniere commercialista, il consiglio del collegio, a richiesta e spese di chi vi abbia interesse o anche di altro iscritto all'albo, provvede alla nomina di un curatore speciale scelto tra gli iscritti all'albo, col compito di chiudere le pratiche in corso, consegnare gli atti e i documenti ai clienti, emettere le parcelle delle spese, diritti, indennità ed onorari dovuti al professionista deceduto od impossibilitato o per conto degli eredi; provvedere all'incasso delle stesse nonché alla sistemazione delle altre posizioni di debito e credito relative alla attività professionale. Il provvedimento di nomina emesso dal collegio deve precisare i limiti, la durata e la portata dell'incarico.

ART. 6.

(Vigilanza sull'esercizio della professione).

1. L'alta vigilanza sull'esercizio della professione di ragioniere commercialista spetta al Ministro di grazia e giustizia, che la esercita sia direttamente sia per mezzo dei presidenti e dei procuratori generali di Corte di appello.

CAPO II.

COLLEGI DEI RAGIONIERI
COMMERCIALISTI

ART. 7.

(Circoscrizione territoriale dei collegi).

1. In ogni circoscrizione di tribunale nel cui territorio esercitano la professione almeno venti ragionieri commercialisti è costituito il collegio dei ragionieri commercialisti retto da un consiglio.

2. I collegi sono persone giuridiche di diritto pubblico.

3. Se il numero dei ragionieri commercialisti è inferiore a venti, essi sono iscritti nell'albo di un collegio vicino determinato dal consiglio nazionale.

4. Per la costituzione di un nuovo collegio, il consiglio nazionale ragionieri, informato il Ministro di grazia e giustizia, nomina un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale. Il commissario, espletato l'incarico, trasmette l'albo al consiglio nazionale dei ragionieri il quale accertata la sussistenza del numero di professionisti necessario per la costituzione del consiglio a norma del comma 1, incarica il commissario stesso di indire le elezioni del consiglio.

ART. 8.

(Composizione del consiglio del collegio, eleggibilità dei consiglieri).

1. Il consiglio del collegio è composto di cinque membri se gli iscritti all'albo non superano i cento; di sette se superano i cento ma non i cinquecento; di nove se superano i cinquecento ma non i mille; di quindici se superiori a mille.

2. Gli iscritti all'albo eleggono il consiglio.

3. I componenti del consiglio restano in carica un triennio e possono essere rieletti.

4. Fino alla costituzione del nuovo consiglio rimane in carica quello uscente. Le nomine vanno comunicate entro quindici giorni al Ministero di grazia e giustizia, al consiglio nazionale, al presidente del tribunale ed al procuratore della Repubblica del tribunale sede del collegio.

ART. 9.

(Cariche del consiglio).

1. Ciascun consiglio elegge tra i suoi componenti un presidente, un segretario ed un tesoriere.

2. Il presidente non può essere rieletto per più di due trienni consecutivi.

3. In mancanza del presidente, lo sostituisce il componente più anziano per iscrizione all'albo e, in caso di pari anzianità, il maggiore di età.

4. In mancanza del segretario, lo sostituisce un altro consigliere designato dal consiglio.

5. Se il consiglio è composto di almeno sette membri si deve eleggere anche un vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 10.

(Attribuzioni del presidente).

1. Il presidente ha la rappresentanza del collegio di cui convoca e presiede le assemblee; egli deve convocare l'assemblea ogni qualvolta sia richiesto da un terzo dei consiglieri ovvero da un decimo degli iscritti.

ART. 11.

(Attribuzioni del consiglio).

1. Il consiglio del collegio, oltre alle altre funzioni e compiti stabiliti dal presente ordinamento o da altre norme di legge, ha in particolare le seguenti attribuzioni:

a) vigila per il mantenimento della indipendenza e del decoro professionale,

per l'osservanza delle norme ordinamentali e di tutte le altre norme e disposizioni che hanno rapporto con la professione;

b) custodisce l'albo degli iscritti e l'elenco speciale, ne cura la tenuta e provvede alle cancellazioni, alle reiscrizioni, alla sospensione secondo le norme del presente ordinamento;

c) mantiene rapporti con gli organi nazionali, regionali e locali dell'ordinamento nonché ogni altro ente di categoria;

d) vigila per la tutela del titolo e per il legale esercizio delle funzioni professionali, nonché per il decoro e per l'indipendenza del collegio;

e) esercita la funzione disciplinare e adotta i relativi provvedimenti;

f) promuove le iniziative intese al perfezionamento, organizzazione e preparazione professionale dei propri iscritti, organizzando se del caso convegni, congressi e corsi di studio; costituisce e dirige sia direttamente che indirettamente, un centro studi per il miglioramento tecnico culturale della categoria;

g) interviene su concorde richiesta delle parti per comporre le contestazioni insorte in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti all'albo, nonché tra questi ed i loro clienti;

h) dà pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti;

i) provvede all'amministrazione dei beni ed alla gestione finanziaria del collegio, alla redazione annuale e a quanto altro sia necessario per il conseguimento dei fini del collegio;

l) designa il candidato per le elezioni del consiglio nazionale;

m) designa i rappresentanti del collegio presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale;

n) delibera la convocazione dell'assemblea;

o) rilascia a richiesta i certificati e le attestazioni relative ai praticanti e agli iscritti;

p) determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti all'albo e all'elenco speciale per le spese del proprio funzionamento, nell'ambito circoscrizionale e regionale, nonché per i rapporti con gli organi e manifestazioni nazionali ordinamentali e gli enti di categoria, che riscuoterà unitamente ai contributi che ciascuno iscritto deve versare al consiglio regionale e nazionale. Determina inoltre il contributo per l'iscrizione nel registro dei praticanti, sia quello iniziale che quello annuale; il contributo per il sostenimento degli esami e quello per la prima iscrizione all'albo nonché l'ammontare dei diritti per il rilascio dei certificati, copie e tessere, dei pareri sulla liquidazione delle parcelle delle spese, dei diritti delle indennità e degli onorari dovuti al professionista;

q) cura la tenuta del registro dei praticanti e provvede alle relative iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti;

r) vigila sul regolare svolgimento della pratica e sull'adempimento da parte dei ragionieri esercenti la professione al dovere di cui al comma 6 dell'articolo 41.

ART. 12.

(Riunioni consiliari).

1. Il presidente del collegio convoca il consiglio periodicamente e, in ogni caso, almeno ogni bimestre; deve, altresì, convocarlo ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

2. Le riunioni sono presiedute dal presidente o da chi ne fa le veci e per la loro validità occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

3. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Il verbale della riunione è redatto a cura del segretario sotto la direzione del presidente.

5. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed è soggetto all'approvazione del consiglio.

6. La convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere inviata per lettera raccomandata od a mano a tutti i consiglieri almeno sei giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza è ammessa la convocazione telegrafica almeno 24 ore prima.

ART. 13.

(Decadenza dalla carica di consigliere).

1. I consiglieri che, senza giustificati motivi, non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio, decadono dalla carica.

2. La decadenza è dichiarata dal consiglio del collegio con deliberazione motivata. La deliberazione va notificata al consiglio nazionale nonché al Ministero di grazia e giustizia, al presidente del tribunale e al procuratore della Repubblica del tribunale sede del collegio ed all'interessato, entrambe nel termine di cui al comma 2 dell'articolo 15.

3. Qualora anche a più riprese vengano a mancare la metà più uno dei consiglieri originariamente eletti dall'assemblea il consiglio deve essere sciolto. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 16. Nel caso di mancata convocazione o di elezione del nuovo consiglio si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 20.

ART. 14.

(Delegazione del collegio).

1. Il consiglio del collegio di cui al comma 1 dell'articolo 7, avuto riguardo al numero di coloro che vi esercitano la professione, può nominare, nella circoscrizione in cui non esiste albo, una dele-

gazione di uno o più professionisti che rappresenta il consiglio nei rapporti con le autorità giudiziarie e amministrative.

ART. 15.

(Sostituzione dei componenti del consiglio).

1. Alla sostituzione dei consiglieri deceduti, dimissionari o decaduti per assenza, si procede mediante attribuzione del seggio al primo non eletto della lista cui appartiene il membro sostituito.

2. I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del consiglio. Le cessazioni dalla carica, debbono essere comunicate entro quindici giorni al consiglio nazionale nonché al Ministero di grazia e giustizia, al presidente e al procuratore della Repubblica del tribunale sede del collegio, indicandone il motivo.

ART. 16.

(Scioglimento del consiglio).

1. Se non si provvede alla integrazione del consiglio, se il consiglio non è in grado di funzionare, o se ricorrono altri gravi motivi, il consiglio deve essere sciolto.

2. In caso di scioglimento o di mancata costituzione del consiglio rilevabile d'ufficio o su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti dal consiglio nazionale ragionieri con deliberazione motivata da depositare al Ministero di grazia e giustizia.

3. Il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non più di sei componenti, da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.

ART. 17.

(Collegio dei revisori dei conti).

1. Ogni collegio ha un collegio di revisori dei conti. Tale collegio è composto da tre membri.

2. Esso controlla la gestione economica del collegio sia sotto il profilo di legittimità che di merito.

3. Il collegio dei revisori deve redigere una relazione scritta annuale che, unitamente ai bilanci ed alla relazione del tesoriere e del consiglio del collegio deve essere inviata agli iscritti con trenta giorni di anticipo rispetto all'assemblea annuale.

4. I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 18.

(Assemblea del collegio).

1. L'assemblea del collegio:

a) elegge i consiglieri ed i revisori del collegio;

b) discute ed approva il conto consuntivo e quello preventivo;

c) tratta argomenti attinenti all'esercizio e agli interessi della professione, proposti dal consiglio o indicati nella domanda di convocazione da parte di almeno un decimo degli iscritti all'albo.

ART. 19.

(Convocazione dell'assemblea per l'approvazione dei conti e per gli altri argomenti).

1. L'assemblea degli iscritti all'albo o all'elenco per l'approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo ha luogo entro il primo trimestre di ogni anno. Le assemblee per la trattazione della materia di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 sono convocate entro 30 giorni ogni qualvolta il consiglio lo ritenga opportuno e,

senza indugio, quando ne sia stata fatta domanda, con le indicazioni degli argomenti da trattare, da almeno un decimo degli iscritti all'albo.

2. L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso, almeno quindici giorni prima, è spedito per posta mediante raccomandata a tutti gli iscritti ed è affisso in modo visibile nella sede del collegio per la durata di detto termine. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata in almeno un giornale quotidiano locale per due volte consecutive. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti, ed in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti.

3. Il presidente e il segretario del consiglio sono rispettivamente il presidente e il segretario dell'assemblea degli iscritti.

4. Constatata la validità dell'assemblea, qualora un quinto dei presenti ne faccia domanda, il presidente e il segretario sono nominati dall'assemblea. Quest'ultima disposizione non si applica per le elezioni del consiglio del collegio.

ART. 20.

(Assemblea per la elezione dei consiglieri e dei revisori dei conti).

1. Le elezioni per il rinnovo del consiglio devono tenersi entro i due mesi precedenti a quello in cui esso scade.

2. La convocazione dell'assemblea per le elezioni del consiglio deve essere convocata almeno trenta giorni prima della data prevista, con avviso spedito per posta a tutti gli iscritti all'albo esclusi i sospesi dall'esercizio professionale e gli iscritti all'elenco speciale.

3. In caso di mancata convocazione nei termini sopra indicati, provvede il consi-

glio nazionale a richiesta di qualsiasi interessato o d'ufficio, mediante commissario appositamente nominato, il quale è anche il presidente dell'assemblea.

4. In occasione delle elezioni di cui al comma 1, si procede anche a quella del collegio dei revisori dei conti.

5. L'assemblea è regolarmente costituita qualora abbiano partecipato alla votazione almeno la metà più uno degli ammessi a votare.

6. Per i collegi con più di mille iscritti tale percentuale è ridotta al 20 per cento.

ART. 21.

*(Modalità per le elezioni
dei consigli dei collegi).*

1. Il voto è segreto. Non è ammesso il voto per delega. È ammessa peraltro la votazione mediante lettera.

2. L'iscritto all'uopo deve provvedere a consegnare la scheda nella busta chiusa fornita dal consiglio del collegio unitamente all'avviso di convocazione personalmente al segretario del collegio. Sull'esterno della busta deve essere riportato il nome e cognome del votante. Il segretario del collegio deve apporre immediatamente il giorno e l'ora della consegna nonché la propria firma e il timbro dell'ufficio. È ammesso l'invio della scheda con altro mezzo qualora la busta rechi all'esterno la firma del votante autenticata da un notaio o dal cancelliere del tribunale o dal sindaco. Le buste consegnate al segretario sono da questi consegnate al presidente all'atto dell'apertura della votazione. Il presidente dell'assemblea verifica e fa constatare l'integrità delle buste ricevute dal segretario e di quelle pervenute con altri mezzi e, dopo aver fatto prendere nota nell'elenco degli elettori, dei nomi del votante per lettera, apre le buste, ne estrae la relativa scheda e, senza dispiegarla, la depone nell'urna. È ammessa la presentazione di liste contenenti ciascuna un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere. Le liste devono essere depositate, almeno 15

giorni prima della data fissata per le elezioni, presso i consigli dei collegi. Nessuno può essere candidato in più di una lista e nessun elettore può presentare più di una lista. Le firme dei presentatori, come quelle di accettazione dei candidati, sono ricevute e autenticate da un notaio o dal segretario del consiglio del collegio. I presentatori delle liste devono essere in numero non inferiore al 5 per cento degli aventi diritto al voto. Per i collegi con numero di iscritti inferiori a 50, occorrono non meno di cinque firme; per i collegi con numero di iscritti superiori a 1000 sono sufficienti cinquanta firme. A cura del consiglio del collegio devono essere predisposte schede di votazione riprodotte, in separate colonne, le liste presentate a norma dei commi precedenti nonché una colonna in bianco contenente tante righe quanti sono gli eleggibili.

3. Tali schede devono essere tenute a disposizione degli iscritti presso la sede del collegio almeno cinque giorni prima della data fissata per le votazioni e nei locali dove si svolgono le votazioni per tutta la durata delle stesse. Non è consentito impiegare per la votazione schede diverse. Il voto si esprime apponendo un segno di croce sul numero che precede il nominativo dei candidati inclusi in liste prestampate ancorché diverse, ovvero scrivendo il nominativo di eleggibili non compresi nelle liste, negli appositi spazi in bianco. Le votazioni per le elezioni dei revisori dei conti si svolgono con le stesse modalità determinate per i consigli. Il voto si esprime su scheda separata da quella per la elezione dei consiglieri. Il voto deve essere espresso in maniera da assicurarne la segretezza. La scheda ripiegata è consegnata da uno degli scrutatori al presidente del seggio il quale dopo aver fatto prendere nota nel verbale, del nome del votante, la depone nell'urna.

ART. 22.

*(Durata delle elezioni — Scrutini dei voti
— Attribuzione dei seggi).*

1. Le votazioni devono essere effettuate nei termini fissati dal consiglio e

indicati nell'avviso di convocazione. Tali termini non devono essere inferiori a:

a) otto ore in unica giornata per i collegi aventi un numero di iscritti non superiore a duecento;

b) quattordici ore in due giornate consecutive per i collegi aventi un numero di iscritti superiore a duecento.

2. Nel caso in cui la votazione duri più di un giorno, il presidente del seggio, con l'assistenza del segretario e degli scrutatori, deve al termine delle operazioni di ogni giornata procedere alla chiusura delle urne e assicurarne la custodia e la sorveglianza procedendo il giorno seguente alla riapertura. Di tutte le operazioni di chiusura e riapertura deve essere fatta menzione nel verbale di votazione. Alla scadenza del termine stabilito il presidente, dopo aver ammesso a votare gli iscritti presenti che ancora non lo avessero fatto, dichiara chiuse le operazioni di voto e, in base al numero dei votanti dichiara o meno la validità dell'assemblea ai sensi del comma 5 dell'articolo 20. Sono eletti i candidati che hanno ricevuto nell'ordine il maggior numero di preferenze. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggior anzianità di iscrizione all'albo e a pari anzianità, il maggiore di età. Il presidente forma la graduatoria, ne dichiara il risultato e proclama gli eletti. Il verbale di votazione e tutto il materiale elettorale sono immediatamente depositati presso la segreteria del collegio. I risultati delle elezioni devono essere trasmessi entro 15 giorni a cura del presidente del collegio, al consiglio nazionale, al Ministero di grazia e giustizia, al presidente del tribunale e al procuratore della Repubblica.

ART. 23.

(Reclami contro i risultati delle elezioni).

1. Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto all'albo del collegio può proporre reclamo al consiglio nazionale entro dieci giorni dall'avvenuta proclamazione.

2 Il termine di cui al comma 1 è perentorio.

CAPO III.

CONSIGLI REGIONALI
DEI RAGIONIERI COMMERCIALISTI

ART. 24.

(Composizione e sede).

1. Il consiglio regionale ha sede presso il collegio della città capoluogo di regione.

2. Il consiglio regionale è composto dai presidenti dei collegi esistenti nella regione o da consiglieri degli stessi collegi designati dai rispettivi presidenti.

3. Il consigliere designato dal presidente del collegio scade dalla carica quando cessa dalla propria il presidente che lo ha designato.

4. Nella ipotesi di regioni con un unico collegio dei ragionieri commercialisti, il presidente ed il consiglio del collegio hanno anche le attribuzioni previste dagli articoli 26 e 27.

ART. 25.

(Cariche del consiglio regionale).

1. Ciascun consiglio regionale elegge tra i suoi componenti un presidente ed un segretario.

2. Il segretario ha anche funzioni di tesoriere.

3. In mancanza del presidente lo sostituisce il componente più anziano di nomina come consigliere regionale, e in caso di pari anzianità quello più anziano per iscrizione all'albo.

4. In mancanza del segretario lo sostituisce un consigliere designato dal consiglio.

ART. 26.

(Attribuzioni del presidente).

1. Il presidente ha la rappresentanza del consiglio regionale.

ART. 27.

(Attribuzioni del consiglio).

1. Il consiglio regionale ha le seguenti attribuzioni:

a) rappresentare i collegi della regione nei rapporti con enti e autorità regionali o aventi giurisdizione territoriale comprendente quella di più collegi della regione;

b) promuovere la costituzione di organismi speciali, anche aventi potere di rappresentanza legale e personalità giuridica, al fine di tutelare in ogni sede gli interessi dei ragionieri commercialisti iscritti agli albi;

c) curare l'organizzazione per conto del consiglio nazionale, degli esami di abilitazione dei candidati dei collegi della regione;

d) collaborare e coordinare l'opera dei collegi della regione per l'aggiornamento professionale dei ragionieri commercialisti e per la preparazione dei praticanti;

e) mantenere i rapporti con gli organi ordinamentali.

ART. 28.

(Riunioni consiliari).

1. Il presidente del consiglio regionale convoca il consiglio periodicamente, con la frequenza fissata dal consiglio stesso, nonché tutte le volte che se ne presenta la necessità o l'opportunità.

2. Valgono per le riunioni del consiglio regionale le norme previste all'articolo 12 per il consiglio dei collegi.

CAPO IV.

IL CONSIGLIO NAZIONALE

ART. 29.

*(Sede, composizione ed elezione
del consiglio nazionale).*

1. Il consiglio nazionale dei ragionieri commercialisti ha sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia.

2. Il consiglio nazionale in relazione alle necessità di funzionamento può deliberare la istituzione di uffici o delegazioni sia in Roma che nel territorio della Repubblica.

3. Il consiglio nazionale è persona giuridica di diritto pubblico.

4. Esso è composto di quindici membri eletti dal consiglio dei collegi fra coloro che abbiano una anzianità di almeno dieci anni di iscrizione all'albo.

5. Ogni consiglio di collegio non può eleggere più di un candidato.

6. A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cinquanta iscritti, o frazione di cinquanta, fino a duecento iscritti all'albo ed un voto ogni cento iscritti in più o frazione di cento.

7. I consigli dei collegi devono essere convocati per le elezioni almeno trenta giorni prima di quello in cui scade il consiglio nazionale; alla convocazione provvede il Ministero di grazia e giustizia.

8. Ogni consiglio di collegio comunica il risultato della votazione, indicando il numero degli iscritti all'albo, il nome, la data e il luogo di iscrizione all'albo, la data di nascita e l'indirizzo del candidato designato, ad una commissione nominata dal Ministero di grazia e giustizia e composta da un magistrato di Corte di appello, che la presiede, e da due professionisti.

9. La Commissione, verificata la osservanza delle norme di legge, forma una graduatoria dei candidati in base al numero dei voti riportati e proclama eletti i primi quindici.

10. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano eguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

11. I risultati delle operazioni sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e sono comunicati alla segreteria del consiglio nazionale.

12. Nel caso in cui un candidato eletto dichiari di non accettare la nomina si procede per la sua sostituzione ad elezione supplementare da parte dei consigli che lo hanno designato e dei consigli il cui candidato designato nella prima elezione, non sia stato eletto.

13. I membri del consiglio nazionale restano in carica per un quadriennio e non possono essere eletti consecutivamente per più di due quadrienni.

14. I quattro anni decorrono dalla data del bollettino ufficiale che dà notizia della proclamazione degli eletti. Fino all'insediamento del nuovo consiglio nazionale, rimane in carica il consiglio uscente.

ART. 30.

(Cariche).

1. Il consiglio nazionale elegge nel suo seno un presidente, un vice presidente, un segretario e un tesoriere.

2. Il presidente ha la rappresentanza del consiglio nazionale.

ART. 31.

(Incompatibilità, sostituzione dei componenti, decadenza).

1. Non si può far parte contemporaneamente del consiglio di un collegio e del consiglio nazionale.

2. In mancanza di opzione entro venti giorni dalla comunicazione, si presume la rinuncia alla carica di componente del consiglio del collegio.

3. Il consigliere nazionale che, senza giustificato motivo, non intervenga, per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio decade dalla carica.

4. La decadenza è dichiarata dal consiglio nazionale con deliberazione motivata da notificare all'interessato e da comunicare al Ministero di grazia e giustizia.

5. La sostituzione dei consiglieri nazionali che sono venuti a mancare per una qualsiasi causa dall'ufficio avviene mediante nomina da parte dell'assemblea regionale della regione di appartenenza del consigliere da sostituire.

6. Il consigliere così eletto resta in carica per il restante periodo di durata del consiglio nazionale.

7. Se per qualsiasi causa viene a mancare più della metà dei componenti il consiglio nazionale, questo si intende decaduto nella sua totalità ed il presidente deve dare immediata comunicazione al Ministero di grazia e giustizia, il quale provvede ad indire le elezioni a norma dell'articolo 29.

ART. 32.

(Attribuzioni).

1. Il consiglio nazionale, oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal presente ordinamento:

a) provvede allo studio e all'elaborazione di progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

b) coordina e promuove le attività dei consigli regionali e dei collegi per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;

c) vigila per il regolare funzionamento dei consigli regionali e dei collegi;

d) decide sulla riunione degli albi e sulla loro separazione;

e) designa i rappresentanti dei ragionieri commercialisti presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;

f) nomina i commissari previsti dal presente ordinamento;

g) decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi in materia di iscrizione

nell'albo e nell'elenco speciale e di cancellazione, nonché in materia disciplinare e sui reclami relativi alle elezioni dei consigli dei collegi;

h) formula il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia;

i) delibera sulle materie di cui all'articolo 59 e sulle altre norme delle quali gli è demandata la formulazione dal presente ordinamento; tali deliberazioni sono soggette all'approvazione del Ministero di grazia e giustizia;

l) vigila sui criteri di attuazione della pratica professionale;

m) indice periodicamente congressi nazionali di interesse professionale e culturale, ne cura l'organizzazione e stabilisce le norme per il loro funzionamento;

n) promuove e cura studi, iniziative e pubblicazioni su argomenti di interesse professionale;

o) agisce per la soluzione delle questioni concernenti gli interessi morali, culturali e professionali della categoria;

p) indice, fissandone la data, gli esami di cui all'articolo 42.

2. Per l'assolvimento delle funzioni di cui sopra, il consiglio nazionale nomina nell'ambito del proprio interno, commissioni consultive e di studio a carattere nazionale ed internazionale; partecipa tramite propri rappresentanti ai congressi e ai convegni di studio e di categoria sia in Italia che all'estero e aderisce alle organizzazioni professionali estere.

3. Cura la pubblicazione di opere anche periodiche a carattere scientifico e informativo.

4. Costituisce e dirige sia direttamente che indirettamente un centro studi nazionale per il miglioramento tecnico culturale della categoria.

5. Il coordinamento dell'attività dei consigli dei collegi per lo svolgimento della pratica professionale e per gli esami di abilitazione è dettato dal consiglio nazio-

nale che emana le norme pratiche di attuazione e fissa ogni anno entro il mese di marzo i giorni del mese di novembre in cui, in tutti i collegi, devono contestualmente svolgersi gli esami predetti.

6. Il consiglio nazionale, nello svolgimento della sua attività di controllo e di coordinamento del funzionamento dei consigli di collegio può compiere sistematicamente indagini e controlli e, ove ne ravvisi la necessità o la opportunità, provvedere alla costituzione o allo scioglimento dei collegi e decidere sulla riunione o separazione degli albi.

7. I collegi devono inviare al consiglio nazionale entro il mese di aprile di ogni anno il conto consuntivo dell'anno precedente e il conto preventivo per l'anno in corso regolarmente approvati.

8. Per coprire le spese necessarie al suo funzionamento, allo svolgimento delle attività istituzionali, il consiglio nazionale determina annualmente la misura del contributo annuo da corrispondersi dai collegi.

9. Il contributo è dovuto in relazione al numero degli iscritti negli albi e negli elenchi dei collegi al primo gennaio di ogni anno con obbligo per gli stessi di comunicarne il numero al consiglio nazionale entro e non oltre il 15 gennaio.

10. Le eventuali variazioni per nuove iscrizioni o cancellazioni, intervenute per qualsiasi causa o motivazione, non danno luogo a variazioni al numero iniziale ai fini del contributo da versarsi.

11. Il consiglio nazionale delibera a suo discrezionale giudizio sulla opportunità e necessità delle spese da sopportare nello svolgimento delle proprie attività e così per il reperimento dei locali da adibirsi ad uffici centrali e periferici e del personale necessario ed idoneo; per la liquidazione delle indennità di trasferta nonché dei rimborsi spese di missione.

12. Il consiglio nazionale approva i conti preventivo e consuntivo rispettivamente entro il 31 dicembre ed entro il 31 marzo e provvede al loro invio ai consigli dei collegi e al loro deposito al Ministero di grazia e giustizia entro 30 giorni dalla loro approvazione.

ART. 33.

(Riunioni del consiglio nazionale).

1. Il presidente del consiglio nazionale convoca il consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e comunque almeno ogni due mesi e deve convocarlo a richiesta di almeno cinque membri.

2. La convocazione deve essere inviata al domicilio dei consiglieri almeno otto giorni prima della riunione salvo, in casi di urgenza, giustificabili, da attuarsi con avviso telegrafico.

3. Per la validità delle adunanze del consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

4. In caso di assenza del presidente e del vicepresidente ne fa le veci il consigliere più anziano per iscrizione all'albo e, in caso di pari anzianità, il maggiore di età.

5. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti, e in caso di parità, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

6. Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente.

7. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

ART. 34.

(Notificazione delle decisioni).

1. Le decisioni del consiglio nazionale sono notificate entro trenta giorni agli interessati, al pubblico ministero presso la corte d'appello del distretto al quale l'interessato appartiene nonché al consiglio del collegio ed al Ministero di grazia e giustizia.

ART. 35.

(Reclami).

1. Le deliberazioni del consiglio nazionale in materia di iscrizione nell'albo o nell'elenco e di cancellazione nonché in materia disciplinare e di eleggibilità a componente del consiglio del collegio posso-

no essere impugnate davanti al tribunale del luogo dove ha sede il consiglio che ha emesso la deliberazione, dall'interessato e dal pubblico ministero, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della deliberazione stessa.

2. Il tribunale provvede in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero, l'interessato nonché gli organi ordinamentali, sia periferici interessati che il consiglio nazionale.

3. L'appello della sentenza del tribunale è deciso con l'osservanza delle medesime forme.

CAPO V.

GLI ALBI E GLI ELENCHI — CONDIZIONE PER ESSERVI ISCRITTI

ART. 36.

(Albo ed elenco speciale).

1. Il consiglio di ciascun collegio custodisce l'albo dei ragionieri commercialisti.

2. L'albo e l'elenco speciale devono contenere il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il comune di residenza e l'indirizzo dello studio professionale, nonché la data di iscrizione ed il titolo in base al quale questa è stata disposta.

3. L'albo e l'elenco speciale sono compilati secondo l'ordine di anzianità della iscrizione e riportano un indice alfabetico che richiama il numero d'ordine di anzianità.

4. Il consiglio del collegio delibera sulle variazioni da apportare all'albo ed all'elenco per iscrizioni, trasferimenti, rinunce, cancellazioni, reinscrizioni, sospensioni e radiazioni secondo le norme del presente ordinamento.

5. Entro il primo bimestre di ogni anno il consiglio del collegio procede alla revisione dell'albo e dell'elenco speciale mediante il controllo delle variazioni apportate con le singole deliberazioni adottate durante l'anno precedente.

6. Per accertare la sussistenza dei requisiti per la iscrizione al collegio, il consi-

glio può assumere informazioni dall'autorità giudiziaria, dalle amministrazioni, enti ed uffici pubblici.

7. Il consiglio ha, inoltre, facoltà di richiedere il certificato del casellario del richiedente l'iscrizione e dell'iscritto, nonché la copia delle sentenze civili e penali ovvero di atti o provvedimenti penali che lo riguardano.

8. L'albo, a cura del consiglio del collegio, deve essere inviato entro il primo trimestre, al Ministero di grazia e giustizia, al consiglio nazionale, alla cassa di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, all'autorità giudiziaria locale, agli enti regionali ed alle pubbliche amministrazioni locali, agli altri consigli dei collegi ed a tutti gli iscritti.

9. Il consiglio nazionale può emanare norme regolamentari per la tenuta dell'albo e dell'elenco, per la sua riproduzione a stampa e per il suo invio, nonché per prescrivere l'invio stesso anche ad autorità ed enti non indicati nel comma 8, sentito il parere dei consigli regionali.

10. Coloro che non possono esercitare la professione, pur avendone i requisiti, sono iscritti a loro richiesta in uno speciale elenco contenente tutte le indicazioni previste per l'albo.

11. L'elenco speciale dei praticanti di cui all'ultimo comma dell'articolo 41 è inserito nella terza sezione dell'albo denominata: « Elenco speciale dei praticanti autorizzati ».

ART. 37.

(Divieto di iscrizione a più albi ed elenchi speciali. — Anzianità).

1. Il ragioniere commercialista deve iscriversi unicamente all'albo della circoscrizione ove ha la residenza anagrafica. Non si può essere iscritti che in un solo albo professionale.

2. L'infrazione di tale divieto dà luogo alla cancellazione, salvo che l'interessato non rinunci ad altre iscrizioni.

3. La data di iscrizione all'albo stabilisce l'anzianità.

4. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti all'albo hanno l'anzianità derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durata della interruzione.

ART. 38.

(Requisiti per l'iscrizione).

1. Per ottenere l'iscrizione all'albo o all'elenco speciale dei ragionieri commercialisti è necessario:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero italiano appartenente a territori non uniti politicamente allo Stato italiano ovvero cittadino di altro Stato estero a condizione di reciprocità;

b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

c) essere di condotta irreprensibile;

d) essere in possesso del diploma scolastico di ragioniere e perito commerciale conseguito in un istituto tecnico dello Stato italiano oppure di analogo titolo di studio rilasciato da Stato estero a condizione di reciprocità;

e) aver compiuto, dopo il conseguimento del titolo di studio di cui alla lettera d), un periodo di pratica professionale durante almeno tre anni consecutivi presso un ragioniere commercialista;

f) aver superato l'esame di abilitazione all'esercizio della libera professione di ragioniere commercialista;

g) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio al cui albo si chiede l'iscrizione.

2. Non possono ottenere l'iscrizione all'albo e all'elenco speciale coloro che hanno riportato condanne a pene che, a norma della presente legge, danno luogo alla radiazione dall'albo e dall'elenco o che sono iscritti ad altri albi professionali.

ART. 39.

(Domanda di iscrizione).

1. La domanda di iscrizione all'albo o all'elenco speciale, corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dal presente ordinamento, deve essere presentata al consiglio del collegio nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza ovvero a quello determinato a norma del comma 3 dell'articolo 7.

2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare fra l'altro, di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità, previsti dall'articolo 4.

3. Nel caso di dichiarazione falsa, colui che in base ad essa ha ottenuto l'iscrizione, è radiato; se l'incompatibilità nel frattempo è cessata, nei suoi confronti si apre procedimento disciplinare.

4. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta, non può essere pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente.

5. Il consiglio deve deliberare nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda.

6. La deliberazione adottata su relazione di un consigliere, è motivata e deve essere notificata entro quindici giorni all'interessato e al pubblico ministero presso il tribunale.

7. Contro tale deliberazione, l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al consiglio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.

8. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.

9. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine stabilito dal comma 5, l'interessato può, entro trenta giorni dalla scadenza di tale termine, proporre ricorso al consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide sul merito della iscrizione.

ART. 40.

(Trasferimento).

1. Il ragioniere commercialista che trasferisce la residenza deve chiedere il trasferimento della iscrizione all'albo o all'elenco speciale della nuova residenza. A tale fine presenta domanda al consiglio del collegio presso il quale deve trasferirsi corredata dal nulla-osta da parte del consiglio del collegio di provenienza.

2. Il collegio di provenienza deve trasmettere senza indugio il fascicolo dell'interessato al collegio al quale è stata presentata la domanda di iscrizione per trasferimento.

3. In caso di accoglimento della domanda, il richiedente è iscritto con l'anzianità che aveva nell'albo precedente.

4. Non è ammesso il trasferimento quando il richiedente si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia sospeso dall'esercizio della professione. Per le iscrizioni in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni dell'articolo 39.

CAPO VI.

LA PRATICA E L'ESAME
DI ABILITAZIONE

ART. 41.

(La pratica professionale).

1. La pratica consiste in un effettivo tirocinio della professione di ragioniere nelle sue diverse esplicazioni e deve essere eseguita con assiduità e profitto per un periodo di almeno tre anni.

2. L'ammissione alla pratica è deliberata dal consiglio del collegio. La sua durata decorre dalla data della deliberazione.

3. Il praticante è iscritto in apposito registro tenuto dal consiglio del collegio. Non può ottenere l'ammissione alla pratica colui che non abbia i requisiti prescritti

dall'articolo 38 o si trovi in uno dei casi di incompatibilità o indegnità previsti dall'articolo 4 e dal comma 2 dell'articolo 38.

4. La pratica deve essere continuativa e deve essere svolta a tempo pieno; se interrotta per oltre un anno deve essere ricominciata; se interrotta per legittimo impedimento, può essere completata. I praticanti sono soggetti al potere disciplinare del consiglio del collegio. La sospensione, se protratta per oltre un anno, produce gli effetti di cui alla prima ipotesi del presente comma. In caso di radiazione dal registro dei praticanti, la nuova iscrizione può essere concessa soltanto se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 57.

5. Il praticante ha l'obbligo di risiedere nella circoscrizione del collegio presso il quale è iscritto. Il trasferimento in altra circoscrizione con le modalità, in quanto applicabili, di cui all'articolo 40, non può avvenire se non in caso di effettivo trasferimento di residenza e sempre che la pratica stessa possa essere proseguita o ripresa presso altro ragioniere iscritto all'albo del collegio di trasferimento.

6. I ragionieri hanno il dovere morale, nei limiti della loro possibilità, di accogliere nei loro studi gli aspiranti alla pratica. Il consiglio del collegio vigila e collabora affinché tale dovere sia adempiuto e può fissare il numero massimo dei praticanti da accogliere nello studio.

7. I praticanti devono frequentare i corsi eventualmente istituiti dal collegio e la segreteria di questo ne accerta la frequenza.

8. A conclusione della pratica, il ragioniere presso il quale è stata compiuta, rilascia un certificato attestante la frequenza del praticante allo studio ed i compiti ai quali il praticante si è effettivamente applicato. Analoga certificazione deve essere rilasciata in caso di interruzione per trasferimento.

9. Il consiglio del collegio, sulla base di dette certificazioni, ove risultino rispettate le condizioni di cui al comma 1, rilascia il certificato di compiuta pratica, necessario per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione.

10. Il consiglio del collegio ove ritenga che la pratica sia stata svolta in modo incompleto in quanto ristretta a settori particolari e, non sia stata integrata dalla frequenza di corsi preparatori, ordina la prosecuzione della pratica indicando i settori ai quali essa va particolarmente rivolta.

11. Al termine del primo anno di pratica il ragioniere praticante è ammesso a sostenere una prova interna al collegio le cui modalità sono fissate dal consiglio nazionale e, se la stessa ha esito positivo ciò dà diritto al praticante alla sua iscrizione in una sezione speciale dell'albo e con diritto a svolgere, sotto la direzione e la responsabilità del ragioniere presso cui si svolge la pratica, determinate mansioni professionali da precisarsi dal consiglio nazionale su proposta del consiglio del collegio.

ART. 42.

(*Esami*).

1. L'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere commercialista è indetto ogni anno con deliberazione del consiglio nazionale dei ragionieri.

2. L'esame ha carattere preminentemente professionale. L'esame è unico in tutto il territorio della Repubblica e si svolge presso i collegi dei capoluoghi sede di consiglio regionale.

3. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal consiglio nazionale dei ragionieri, su designazione dei consigli regionali e sono composte da un magistrato di Corte d'appello, da cinque a nove membri effettivi e tre supplenti nominati tra i ragionieri con anzianità di iscrizione superiore ai dieci anni, più un membro effettivo da designare dalla camera di commercio del capoluogo di regione. La commissione è validamente costituita con la presenza di almeno tre membri.

4. La commissione è integrata con la nomina di un iscritto all'albo del collegio presso il quale si tengono gli esami che

assume le funzioni di segretario della commissione stessa.

5. Le prove scritte sono due ed hanno per oggetto: la ragioneria applicata, il diritto societario e tributario e la legge fallimentare. I temi sono deliberati dal consiglio regionale che li trasmette ai presidenti delle commissioni in busta sigillata da aprire alla presenza dei candidati previa constatazione dell'integrità dei sigilli. Il tempo assegnato per lo svolgimento delle prove non superiore alle sette ore, deve essere indicato in calce ai testi dei temi.

6. La prova orale è pubblica e verte, oltre che su quelle di cui al comma precedente sulle seguenti materie: diritto delle obbligazioni, diritto comunitario, diritto tributario, diritto di famiglia, diritto e pratica della revisione ed etica professionale.

7. Qualora il ragioniere abilitato a sostenere gli esami, non si presenti al sostenimento degli stessi entro il terzo anno solare da quello in cui ha terminato la pratica, decade ad ogni effetto dal diritto a sostenere gli esami e deve richiedere nuovamente l'iscrizione al registro praticanti e svolgere il periodo di pratica triennale con le norme di cui alla presente legge.

ART. 43.

(Ammissione all'esame).

1. Sull'ammissione all'esame delibera, in base ai titoli, il consiglio del collegio presso il quale l'aspirante ha completato la pratica professionale.

2. Contro le deliberazioni di esclusione del consiglio del collegio, il candidato escluso può reclamare al consiglio nazionale dei ragionieri.

3. Non può essere ammesso all'esame il candidato che, dopo aver concluso la pratica ed ottenuto il certificato di cui al comma 8 dell'articolo 41, abbia lasciato trascorrere due anni prima di presentarsi a sostenere l'esame.

4. È vietato sostenere l'esame di abilitazione in sede diversa da quella prevista per il collegio in cui il praticante ha concluso la pratica.

5. È vietato, per un anno dal superamento dell'esame di abilitazione salvo il cambio di residenza di iscriversi in un collegio diverso da quelli facenti parte della regione nella quale si è sostenuto l'esame.

ART. 44.

(Svolgimento delle prove).

1. Gli elaborati scritti devono essere svolti su carta fornita dalla commissione e non devono contenere nomi o segni atti ad identificare il candidato che li consegna chiusi in una busta, pure fornita dalla commissione, nella quale è riposta anche una busta chiusa contenente le generalità del candidato.

2. L'identificazione del candidato deve avvenire solo dopo che la commissione ha attribuito il proprio voto all'elaborato.

3. Ciascun commissario dispone di dieci voti ed il voto attribuito risulta quindi dalla media dei voti assegnati dai commissari.

4. Il voto finale è rappresentato dalla media ulteriore dei voti riportati nelle singole prove.

5. L'abilitazione è conseguita quando il candidato abbia ottenuto come voto finale non meno di trenta cinquantesimi e in nessuna prova meno di cinque decimi.

6. A conclusione della prova orale e qualora vi sia stato ammesso, il presidente proclama il candidato abilitato o respinto.

7. In quest'ultimo caso non viene indicato il voto finale riportato.

ART. 45.

(Valore giuridico dell'esame).

1. L'esame di abilitazione alla professione di ragioniere commercialista ha valore di esame di Stato.

CAPO VII.

CANCELLAZIONE DALL'ALBO
O DALL'ELENCO. — PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE.

ART. 46.

(Cancellazione dall'albo o dall'elenco).

1. Oltre che nel caso di rinuncia dell'iscritto, la cancellazione dall'albo è pronunciata dal consiglio del collegio, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero:

a) nei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 4;

b) quando è venuto a mancare uno dei requisiti indicati alle lettere *a)*, *b)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 38 o si rende irreperibile, salvo i casi di radiazione;

c) quando venga a trovarsi, dopo l'iscrizione, in uno dei casi di cui al comma 2 dell'articolo 37;

d) quando risulti moroso nel pagamento della quota e la morosità si protragga per oltre un anno dalla richiesta fattane dal consiglio del collegio.

2. Il consiglio del collegio pronuncia la cancellazione dall'elenco speciale nel caso di rinuncia ed in quelli indicati alle lettere *b)* e *c)* del comma 1.

3. La cancellazione, tranne nel caso di rinuncia e di irreperibilità, non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato.

4. Le deliberazioni del consiglio del collegio sono notificate entro quindici giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale.

5. L'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.

6. Il ricorso ha effetto sospensivo.

7. Il ragioniere commercialista cancellato dall'albo o dall'elenco speciale ha diritto di esservi riiscritto, qualora dimo-

stri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione. Per la nuova iscrizione sono applicate le disposizioni dell'articolo 38.

ART. 47.

(Responsabilità disciplinare degli iscritti all'albo o all'elenco speciale — Azione disciplinare).

1. Il ragioniere commercialista che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare.

2. Salvo il disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 50, il consiglio del collegio che custodisce l'albo o l'elenco speciale in cui l'incolpato è iscritto, inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il collegio oppure su richiesta degli interessati.

3. Se l'incolpato è membro del consiglio del collegio, la competenza a procedere disciplinarmente spetta al consiglio costituito nel capoluogo di regione e, se egli appartiene a quest'ultimo, al consiglio, costituito nel capoluogo della regione vicina, determinata dal consiglio nazionale.

ART. 48.

(Pene disciplinari).

1. Le pene disciplinari che il consiglio può, secondo i casi, applicare sono:

- a) la censura;
- b) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ai due anni;
- c) la radiazione.

ART. 49.

(*La censura*).

1. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo.

ART. 50.

(*Casi di sospensione*).

1. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale e dalle norme penali tributarie importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:

a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti dalla lettera b) del comma 3 dell'articolo 51, il ricovero in una casa di cura o di custodia, l'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215 del codice penale, terzo comma, numeri 1, 2 e 3;

c) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura.

2. La sospensione è dichiarata dal consiglio del collegio, sentito il professionista.

3. Il consiglio del collegio, osservata la forma del procedimento disciplinare, può pronunciare la sospensione nei casi in cui questa si renda necessaria per salvaguardare la dignità ed il decoro professionale; nonché a carico degli iscritti che non adempiono, nel termine stabilito dal consiglio stesso, al versamento dei contributi previsti dal presente ordinamento. La sospensione inflitta per quest'ultimo motivo è revocata, con provvedimento del presidente del consiglio, quando l'iscritto dimostri di aver pagato la somma dovuta.

4. In caso di revoca o sospensione del provvedimento di cui alla lettera c) del comma 1 ove, non conseguente a definitivo non luogo a procedere il consiglio del collegio può, con decisione moti-

vata, annullare il provvedimento di sospensione.

5. Nei casi previsti dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 ed in quello di omesso pagamento dei contributi la durata della sospensione non è soggetta a limiti di tempo.

6. Il ragioniere commercialista cui sia stata applicata la censura è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorra in una nuova mancanza.

ART. 51.

(Casi di radiazione).

1. La radiazione è pronunciata contro il ragioniere commercialista che ha, con la sua condotta gravemente compromesso la propria reputazione o la dignità della professione.

2. La condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, importa la radiazione di diritto dall'albo o dall'elenco.

3. Importano parimenti la radiazione di diritto:

a) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni o la interdizione dalla professione per una eguale durata;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario, nei casi indicati dall'articolo 222, comma secondo, del codice penale e l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

4. La radiazione nei casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo è dichiarata dal collegio, sentito l'interessato.

ART. 52.

(Rapporti tra il procedimento penale e il giudizio penale).

1. Il ragioniere commercialista, iscritto all'albo o all'elenco, che sia stato sottoposto a giudizio penale, è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento, perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.

ART. 53.

(Istruttoria nel procedimento disciplinare).

1. Ferme le disposizioni di cui agli articoli 50, comma 6, e 51, comma 2, nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire avanti il consiglio con l'assegnazione di un termine non inferiore a giorni dieci, per essere sentito nelle sue discolpe.

2. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti o memorie difensive.

ART. 54.

(Ricusazione ed astensione).

1. I membri del consiglio devono astenersi quando ricorrono i motivi indicati nell'articolo 51 del codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.

2. Sull'astensione e sulla ricusazione decide il consiglio.

3. Se non è disponibile il numero dei componenti del consiglio che è prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al consiglio costituito nella città capoluogo di regione. Se i componenti che hanno chiesto l'astensione o sono stati ricusati fanno parte di quest'ultimo consiglio, gli atti sono rimessi al consiglio nazionale per la designazione del

consiglio costituito nel capoluogo di regione viciniore.

4. Il consiglio competente, ai termini del comma 3, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al consiglio del collegio cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

ART. 55.

(Notificazione delle deliberazioni).

1. Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale nella cui circoscrizione l'incolpato risiede, nonché al procuratore generale presso la corte d'appello, al Ministero di grazia e giustizia ed al consiglio nazionale.

ART. 56.

(Ricorso al consiglio nazionale).

1. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al consiglio nazionale.

2. Il consiglio nazionale può sospendere l'efficacia del provvedimento e riesaminati integralmente i fatti può anche infliggere al professionista una pena disciplinare più grave.

ART. 57.

(Riammissione dei radiati).

1. Il ragioniere commercialista radiato dall'albo o dall'elenco può essere riammesso, purché siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione e, se questo deriva da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso

deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 38.

ART. 58.

(Prescrizione dell'azione disciplinare).

1. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

CAPO VIII.

ONORARI, INDENNITÀ E SPESE

ART. 59.

(Criteri per la determinazione).

1. Il ragioniere commercialista è un lavoratore autonomo e le sue prestazioni devono essere retribuite, tenuto conto dell'articolo 36 della Costituzione.

2. I compensi minimi ed i compensi massimi sono fissati nell'interesse dei ragionieri commercialisti e nell'interesse pubblico, in tariffe deliberate dal consiglio nazionale, approvate con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

3. Le tariffe comprendono, oltre le opportune tabelle, le norme sui criteri di applicazione nelle varie prestazioni ed il richiamo all'indice di svalutazione monetaria calcolato dall'Istituto centrale di statistica nel momento della emissione del decreto ministeriale.

4. Tutti gli importi monetari indicati si intendono modificati del 5 per cento ogni qualvolta il numero indice abbia subito, rispetto a quella base, un incremento di tale entità.

5. Le tariffe, così adeguate, restano in vigore fino a quando non siano modificate o sostituite da altra deliberazione.

ART. 60.

(Determinazione dei compensi per le singole prestazioni professionali).

1. I compensi per le prestazioni professionali sono liquidati con riferimento alla durata ed alla complessità delle prestazioni medesime nonché al valore della pratica.

2. Si tiene conto altresì della sede, della urgenza, delle responsabilità assunte dal professionista e dai risultati conseguiti.

ART. 61.

(Deposito di documenti presso il consiglio del collegio — Verbali di conciliazione).

1. I ragionieri commercialisti non possono ritenere gli atti, i documenti e le scritture ricevute dai clienti, allegando il mancato pagamento degli onorari o dei diritti loro dovuti o il mancato rimborso delle spese da essi sostenute.

2. Su reclamo dell'interessato, il consiglio ordina al professionista di depositare gli atti, documenti e le scritture nella propria sede, e si adopera per la composizione della controversia.

3. I verbali di conciliazione tra i ragionieri commercialisti ed i loro clienti in materia di compensi professionali e rimborsi di spese redatti alla presenza del presidente del collegio o di un consigliere da lui delegato e sottoscritti anche dal medesimo, sono titoli esecutivi ad ogni effetto.

4. I verbali di conciliazione sono depositati nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione ha sede il collegio; spetta alla cancelleria stessa il rilascio della copia in forma esecutiva.

CAPO IX.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 62.

(Notificazioni e comunicazioni).

1. Le notificazioni prescritte dal presente ordinamento sono eseguite a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e le comunicazioni sono eseguite a mezzo di lettera raccomandata.

2. In caso di irreperibilità o di rifiuto a riceverle, le notificazioni sono eseguite mediante affissione all'albo pretorio.

ART. 63.

(Riscossione dei contributi).

1. I collegi debbono riscuotere per conto del consiglio nazionale il contributo dovuto da ciascun iscritto di cui al comma 8 dell'articolo 32 includendolo nella quota annuale dovuta.

2. Ciascun collegio può riscuotere i contributi previsti dalla lettera *p*) dell'articolo 11 e dall'articolo 32 mediante ruoli annuali compilati dal consiglio, resi esecutivi dalla intendenza di finanza e trasmessi ai componenti esattori, i quali provvedono all'incasso con la forma e i privilegi previsti per la riscossione delle imposte sul reddito.

3. I ruoli sono pubblicati e messi in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali; l'esattore senza obbligo del riscosso, provvede a rimettere al collegio locale ed al consiglio nazionale l'importo delle rispettive quote.

4. Nel caso di inadempienza da parte del collegio il consiglio nazionale dei ragionieri è autorizzato a provvedere all'incasso mediante ruoli esecutivi a norma di legge. I ruoli sono emessi a carico dei singoli iscritti morosi.

CAPO X.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 64.

(Diritti acquisiti).

1. Gli iscritti all'albo dei ragionieri e periti commerciali e all'elenco speciale alla data di entrata in vigore del presente ordinamento sono iscritti d'ufficio all'albo e all'elenco speciale dei ragionieri commercialisti secondo quanto disposto dall'articolo 36 e conservano i diritti acquisiti alla data suddetta.

2. Gli iscritti al registro praticanti dei rispettivi collegi dei ragionieri e periti commerciali, che hanno compiuto o compiranno il biennio di pratica nell'anno di entrata in vigore della presente legge, conservano i diritti acquisiti alla data d'entrata in vigore del presente ordinamento fino al compimento del terzo anno dalla data di iscrizione trascorso il quale devono uniformarsi alle norme del presente ordinamento.

ART. 65.

(Scadenza dei consigli dei collegi dei revisori dei conti e del consiglio nazionale).

1. Il consiglio nazionale, i consigli dei collegi ed i revisori dei conti restano in carica fino alla scadenza prevista al momento della loro elezione secondo il precedente ordinamento.

2. I consigli regionali sono eletti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente ordinamento.

ART. 66.

(Norme d'attuazione).

1. Le norme previste per gli esami di abilitazione hanno applicazione dall'anno successivo a quello della data di entrata

in vigore della presente legge. Nel frattempo continuano ad avere applicazione le relative disposizioni dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, e degli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del regolamento approvato con regio decreto 9 dicembre 1906, n. 715.

ART. 67.

(Tariffa professionale).

1. Sino a quando non verrà modificata in applicazione dell'articolo 59, resta in vigore la tariffa delle prestazioni professionali dei ragionieri e periti commerciali vigente all'entrata in vigore del presente ordinamento.

2. Agli importi monetari indicati nella tariffa in vigore al momento dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le integrazioni previste dal comma 4 dell'articolo 59 assumendo come riferimento l'indice calcolato dall'Istituto centrale di statistica nel momento di entrata in vigore del presente ordinamento.

CAPO XI.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 68.

(Abrogazione di norme).

1. Sono abrogate in particolare, dalla data di entrata in vigore della presente legge, salve le disposizioni transitorie e di attuazione, la legge 15 luglio 1906, n. 327, nonché il regolamento approvato con il regio decreto 9 dicembre 1906, n. 715 e il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068.